Circolari
24 Lavoro

ASSISTENZA FISCALE: IL MODELLO 730

Quando si parla di assistenza fiscale si fa riferimento a quello strumento, a quella modalità di effettuare le dichiarazioni tributarie, o altri adempimenti previsti dalla nostra normativa fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e imprese, pattuito dal Ministero delle Finanze con i centri di assistenza fiscale e i sindacati. Nello specifico il modello 730 consente ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai titolari di alcune altre tipologie di redditi di presentare la dichiarazione dei redditi.

ASSISTENZA FISCALE: IL MODELLO 730

MODELLO 730: DOCUMENTI, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE	ALCUNE NOVITÀ 2025	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: ORDINARIA E PRECOMPILATA
MODELLO 730 CONGIUNTO	OPERAZIONI DI CONGUAGLIO	MODIFICHE DEL MODELLO 730

In tema di assistenza fiscale non si può non parlare dei CAF (centri di assistenza fiscale) che sono sorti con l'art. 78 del d.lgs. 413/1991, in seguito integrato dagli artt. da 32 a 35 del d.lgs. 241/1997. Queste sono proprio le fonti che disciplinano la nascita dei CAF e il regolare svolgimento della loro attività.

I **centri di assistenza fiscale** non sono altro che organismi, spesso costituiti nella forma di società di capitali, creati per assolvere alla funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone e di capitali, consorzi e cooperative.

A seconda dei **destinatari** dell'attività, i centri di assistenza fiscale si possono suddividere in due categorie:

1. **CAF imprese**, la cui attività è svolta nei confronti di imprese individuali, imprese familiari, società di persone e di capitali, consorzi e cooperative;
2. **CAF lavoratori - pensionati**, la cui attività si esplica per tutti i soggetti privati, in particolar modo verso lavoratori dipendenti e pensionati.

La norma di maggior riferimento in ambito di assistenza fiscale è data, come anticipato, dal d.lgs. 413/1991. Tra gli **obiettivi** della norma vi sono quelli di:

- rendere più **trasparente** il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria;
- incentivare la **trasmissione telematica** delle dichiarazioni;
- rendere **più agevole** anche il **controllo** sui dati dichiarati da parte dell'erario.

Quando si parla di assistenza fiscale, però, non è solo ai CAF che bisogna fare riferimento, in quanto tale attività può essere svolta anche da **professionisti** abilitati o dai **sostituti d'imposta**, ovvero dai datori di lavoro, chiaramente, nei confronti dei loro lavoratori dipendenti.

Qualora sia il professionista a prestare assistenza fiscale è necessario:

1. che sia **abilitato** alla **trasmissione telematica** delle dichiarazioni;
2. che abbia **predisposto** la **dichiarazione** e tenuto la **contabilità;**
3. che effettui un'apposita **comunicazione** in carta libera alla **direzione regionale delle Entrate** competente territorialmente in relazione al domicilio del professionista.

MODELLO 730: DOCUMENTI, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Tra le attività di maggior rilievo svolte nell'ambito dell'assistenza fiscale vi è la predisposizione del **modello 730**, ossia della **dichiarazione annuale dei redditi**. Tale attività ha inizio dopo la consegna al contribuente della Certificazione Unica nella quale sono indicati reddito di lavoro dipendente, pensioni, ritenute IRPEF effettuate, addizionali regionali e comunali, compensi di lavoro autonomo occasionale, premi di risultato e anche i dati degli eventuali familiari a carico.

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

Assieme alla Certificazione Unica, chi presta l'assistenza fiscale, deve raccogliere tutta la **documentazione probatoria** con riferimento a spese sostenute, oneri deducibili e detraibili, canoni di locazione e altri dati utili ai fini della dichiarazione dei redditi. Tale documentazione deve essere necessariamente **verificata circa la sua regolarità**.

Appurata la genuinità dei dati, chi svolge l'assistenza fiscale predispone la dichiarazione dei redditi, detta anche modello 730, e ne consegna una copia al contribuente assieme anche al **prospetto di liquidazione** in cui vengono indicati eventuali debiti o crediti derivanti dalla dichiarazione stessa.

La dichiarazione, come previsto dalla normativa vigente, deve essere **trasmessa** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 30 settembre**. L'invio telematico deve contenere anche la scelta della destinazione dell'otto, del cinque o del due per mille effettuata dal contribuente (modello 730/1).

Se non si è riusciti a trasmettere il modello 730 entro la scadenza prevista, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione inviando la dichiarazione in **ritardo**, purché ciò avvenga **entro 90 giorni dal termine**. In questo caso si parla di **730 tardivo**, che consiste nella trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate oltre i tempi stabiliti. La presentazione fuori termine comporta una sanzione fissa di 25 euro.

Ad effettuare la dichiarazione dei redditi mediante modello 730 **non sono obbligati tutti i soggetti**; possono presentare il 730:

- i lavoratori dipendenti;
- i pensionati;
- chi percepisce un'indennità sostitutiva al reddito di lavoro dipendente;
- chi percepisce redditi di capitale, dei terreni, dei fabbricati;
- chi svolge lavori socialmente utili;
- soci di cooperative;
- coloro i quali percepiscono redditi diversi;
- coloro i quali percepiscono redditi di lavoro autonomo occasionale.

Oltre ai soggetti che possono presentare il modello 730, vanno individuati anche i soggetti che **non possono** presentarlo:

- titolari di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali (art. 53 co. 1 TUIR), anche se prodotti in forma associata;
- titolari di reddito d'impresa (art. 55 TUIR) anche sotto forma di partecipazione;
- venditori "porta a porta";
- soci di cooperative artigiane con un rapporto di lavoro autonomo a cui viene applicato l'articolo 50 TUIR;
- soggetti obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione IRAP o la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) oltre alla dichiarazione dei redditi;
- coloro che hanno realizzato plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni soggette a tassazione ordinaria;
- contribuenti titolari di particolari tipologie di reddito rientranti nelle istruzioni previste dal 730 (esempio: proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende);
- beneficiari di redditi provenienti da trust;
- soggetti che utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli previsti dal modello 730;
- contribuenti non residenti in Italia nell'anno d'imposta o in quello di presentazione della dichiarazione;
- persone fisiche titolari di pensione estera che si trasferiscono nelle Regioni del Mezzogiorno e optano per il regime d'imposizione previsto all'articolo 24-ter TUIR;
- soggetti che devono compilare il prospetto relativo agli aiuti di Stato;
- coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

Peculiare è il fatto che la dichiarazione può essere presentata **anche senza sostituto d'imposta**; in tal caso, la presentazione può essere effettuata:

- **direttamente all'Agenzia delle Entrate** in modalità telematica tramite l'invio della dichiarazione **precompilata**;

  oppure

- ad un **CAF**-dipendenti o un professionista tramite l'invio della dichiarazione precompilata o del **modello ordinario**.

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

È il caso, ad esempio, di un soggetto che ha redditi di lavoro dipendente per l'anno 2024, ma nel 2025 non è più alle dipendenze di un datore. In questa ipotesi sarà necessario indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" con il codice "**A**".

Sarà poi l'agenzia delle entrate stessa a gestire l'eventuale credito o debito:

- nel caso in cui la dichiarazione risultasse a **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia tramite **bonifico** al conto bancario o al conto postale della contribuente indicato all'interno del modello stesso;
- in caso di **debito**, è necessario distinguere due ipotesi a seconda che il contribuente abbia optato per il modello precompilato o meno:
  1. qualora il contribuente abbia provveduto alla **presentazione diretta** della dichiarazione 730, può **scaricare il modello F24** direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate e provvedere al pagamento nelle modalità previste;
  2. in caso contrario sarà il **centro di assistenza fiscale** o il **professionista** a **consegnare il modello F24** al contribuente e, una volta pagato, lo trasmetterà all'agenzia.

ALCUNE NOVITÀ 2025

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le istruzioni per la compilazione del modello 730/2025 relativo al periodo di imposta 2024. All'interno del documento vengono anche analizzate le novità di quest'anno tra cui troviamo:

- modifica **scaglioni di reddito** e delle **aliquote IRPEF**: è prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- rimodulazione delle **detrazioni** per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a € 15.000;
- **bonus tredicesima**: per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a € 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari a € 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- rimodulazione delle **detrazioni per oneri**: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 50.000, è prevista una riduzione di € 260 dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: ORDINARIA E PRECOMPILATA

La presentazione del modello 730 deve avvenire in modalità telematica e può essere presentato **alternativamente**:

- dal **contribuente**;
- dal **sostituto d'imposta**, se ha inviato **comunicazione entro il 15 gennaio** di voler prestare assistenza fiscale diretta;
- da un **professionista abilitato** (esempio: Consulente del Lavoro);
- da un centro di assistenza fiscale.

> In caso di presentazione diretta, il contribuente dovrà avvalersi del **modello precompilato** messo a disposizione direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrare con accesso tramite **SPID personale**.

Negli altri casi, si può procedere in due modalità:

1. avvalersi della **dichiarazione precompilata**, **dando delega** al sostituto d'imposta, al professionista o ad un CAF;
2. compilare il modello **730 ordinario.**

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

Il modello 730 precompilato è stato introdotto con d.lgs. 175/2014 e consiste in una **dichiarazione predisposta direttamente dall'Agenzia** delle Entrate nella quale sono **già inseriti i dati** sui redditi, ritenute, versamenti, oneri deducibili e detraibili (spese sanitarie, premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese scolastiche, spese funebri), dati ricavati dalle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria e dai dati inseriti all'interno della Certificazione Unica.

Di fondamentale aiuto alla compilazione di più campi possibili all'interno della certificazione è stata l'introduzione dell'obbligo di **pagamento tracciabile** e l'introduzione della **fattura elettronica** e la sua estensione a sempre più ambiti. Ciò consente all'Agenzia delle Entrate di venire già in possesso di dati utili ai fini della dichiarazione dei redditi e permette la predisposizione di modelli sempre più completi di anno in anno.

Uno dei motivi che potrebbe spingere il contribuente a optare per il modello precompilato è dato dal **vantaggio** che si ottiene sui **controlli**, infatti, la dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate può essere:

1. **accettata senza alcuna modifica**. In questo caso **l'Agenzia non effettua alcun controllo formale sulla documentazione** relativa agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione,
2. **modificata**. In questo caso l'Agenzia delle Entrate può effettuare **controlli documentali** su quegli oneri che risultano oggetto di modifica. Il controlli, in ogni caso, non si estende a tutti gli altri dati che risultano invariati.

È bene sottolineare che il modello risulta **accettato** e, in quanto tale, **non soggetto a controlli**, anche nell'ipotesi in cui il contribuente vada a **modificare dati anagrafici** che non incidono, quindi, sulla determinazione del reddito.

Coloro che non optano per il 730 precompilato, si avvalgono della **presentazione indiretta** del **modello 730 ordinario**. È quindi necessario consegnare la delega al CAF, al professionista scelto o al datore, assieme a tutta la documentazione probatoria dei dati necessari alla determinazione del reddito e delle imposte dovute da inserire all'interno della dichiarazione. In seguito al controllo viene rilasciato un visto di conformità, definito anche implicito.

MODELLO 730 CONGIUNTO

La dichiarazione 730 è presentabile anche in modo **congiunto tra i coniugi**, nel rispetto delle **condizioni** riportare all'articolo 13 co. 4 DM 164/99, quali:

- **non** siano legalmente ed effettivamente **separati**;
- almeno uno dei due coniugi sia in possesso di uno o più redditi che consentono la presentazione del modello;
- non siano in possesso di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 TUIR), ovvero redditi d'impresa (art. 55 TUIR), ovvero altri redditi che non consentono la presentazione del modello 730;
- non ricorrano casi per i quali non sia possibile la presentazione del modello;
- non sia avvenuta la morte di uno dei due coniugi prima della presentazione della dichiarazione.

Al contrario, **non è necessario** ai fini della presentazione della dichiarazione congiunta:

- che il coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro;
- che i coniugi siano in regime di comunione dei beni.

La presentazione della dichiarazione in forma congiunta è ora estesa anche alle **unioni civili** tra persone dello stesso sesso.

Anche con questa modalità, il 730 può essere presentato in assenza del sostituto d'imposta (circ AdE n. 28/2013).

La presentazione della dichiarazione congiunta comporta una **responsabilità solidale tra i coniugi** per quanto riguarda le imposte dovute e le eventuali sanzioni. Tale responsabilità rimane valida anche nel caso in cui, successivamente all'invio della dichiarazione, intervenga la separazione tra i coniugi.

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, riceve il risultato della **liquidazione** del modello 730 tramite il **mod. 730-4**. Questo modello, inviato attraverso una comunicazione apposita all'Agenzia delle Entrate, è lo strumento necessario per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio.

I conguagli devono essere effettuati sulla **prima retribuzione utile**, o comunque sulla retribuzione relativa al **mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il **prospetto di liquidazione**.

Ad esempio:

- se il modello 730-4 arriva al sostituto d'imposta nel mese di giugno, i conguagli saranno effettuati sulla retribuzione di luglio;
- qualora, invece, il modello 730-4 arrivi nel mese di luglio, i conguagli verranno eseguiti sulla retribuzione di agosto.

Risultato a credito

Nel caso di un conguaglio a credito, il rimborso delle imposte avviene in cedolino con l'erogazione di un importo che si valorizza tra le **competenze**.

Si evidenzia che il sostituto d'imposta **non** può **rimborsare** crediti derivanti dall'assistenza fiscale per un i**mporto superiore a quello delle ritenute fiscali** (IRPEF e addizionali regionali e comunali) indicate nel modello F24 per ciascuna mensilità di retribuzione.

In caso di **incapienza**, il credito complessivo non sarà restituito per intero, ma sarà distribuito tra i singoli lavoratori in base alla parte di credito riportata nel modello 730/4.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile rimborsare l'intero credito, il sostituto d'imposta dovrà interrompere le operazioni di rimborso e informare il lavoratore sugli importi residui, che dovranno essere riportati nella successiva Certificazione Unica.

Esempio cedolino credito 730

Il modello 730 del dipendente oggetto di esempio riportava un saldo a credito pari a € 719,00.

Nel mese di luglio il datore di lavoro ha provveduto ad erogare il rimborso. Come si evince dal cedolino di seguito, l'importo erogato non va ad incrementare né la base imponibile previdenziale, né la base imponibile fiscale, questo è dovuto al fatto che tale soma rappresenta un credito fiscale già liquidato dall'Agenzia delle Entrate. Il sostituto d'imposta funge semplicemente da intermediario per il versamento. Non si tratta, quindi, di una voce retributiva.

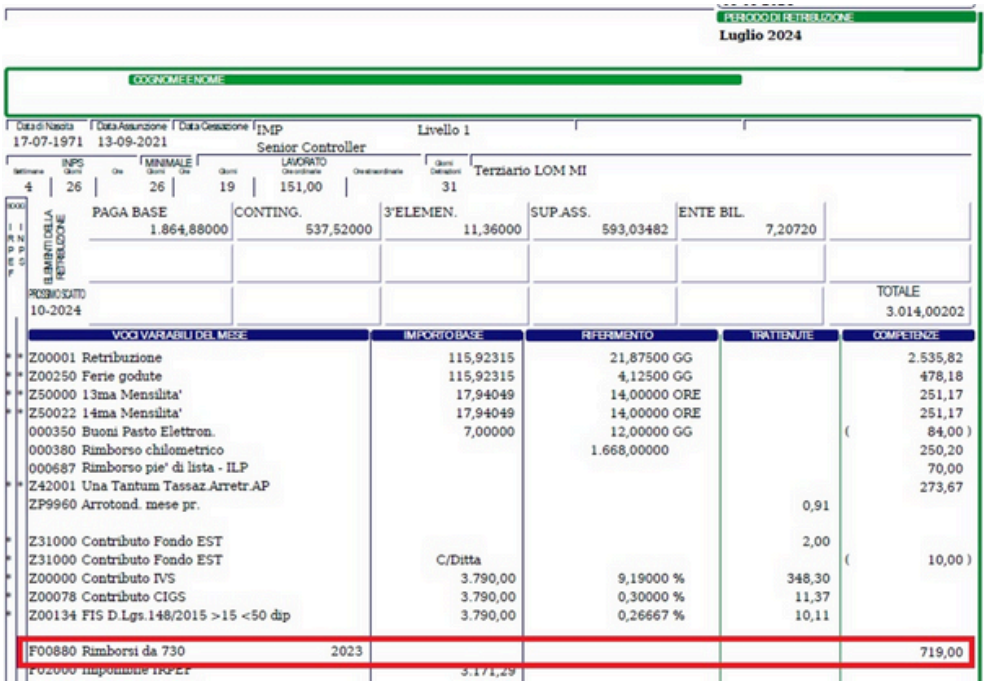

PERIODO DI RETRIBUZIONE: Luglio 2024

COGNOME E NOME:

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	IMP	Livello 1
17-07-1971	13-09-2021		Senior Controller	

INPS		MINIMALE		LAVORATO			Terziario LOM MI
Settimane	Giorni	Giorni	Ore	Giorni	Ore ordinarie	Ore straordinarie	Giorni Detrazioni
4	26	26		19	151,00		31

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

PAGA BASE	CONTING.	3°ELEMEN.	SUP.ASS.	ENTE BIL.	
1.864,88000	537,52000	11,36000	593,03482	7,20720	
PROSSIMO SCATTO					TOTALE
10-2024					3.014,00202

VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001	Retribuzione	115,92315	21,87500 GG		2.535,82
Z00250	Ferie godute	115,92315	4,12500 GG		478,18
Z50000	13ma Mensilita'	17,94049	14,00000 ORE		251,17
Z50022	14ma Mensilita'	17,94049	14,00000 ORE		251,17
000350	Buoni Pasto Elettron.	7,00000	12,00000 GG		(84,00)
000380	Rimborso chilometrico		1.668,00000		250,20
000687	Rimborso pie' di lista - ILP				70,00
Z42001	Una Tantum Tassaz.Arretr.AP				273,67
ZP9960	Arrotond. mese pr.			0,91	
Z31000	Contributo Fondo EST			2,00	
Z31000	Contributo Fondo EST	C/Ditta			(10,00)
Z00000	Contributo IVS	3.790,00	9,19000 %	348,30	
Z00078	Contributo CIGS	3.790,00	0,30000 %	11,37	
Z00134	FIS D.Lgs.148/2015 >15 <50 dip	3.790,00	0,26667 %	10,11	
F00880	Rimborsi da 730 2023				719,00
F02000	Imponibile IRPEF	3.171,29			

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

Esempio cedolino rimborso 730 in caso di incapienza

L'esempio di seguito riguarda il caso di incapienza. Come precedentemente sottolineato, in questa ipotesi, il rimborso del credito spettante viene effettuato a quote mensili a seconda della capienza delle ritenute fiscali. In cedolino si valorizza la quota rimborsata e il residuo che deve essere erogato nei mesi successivi.

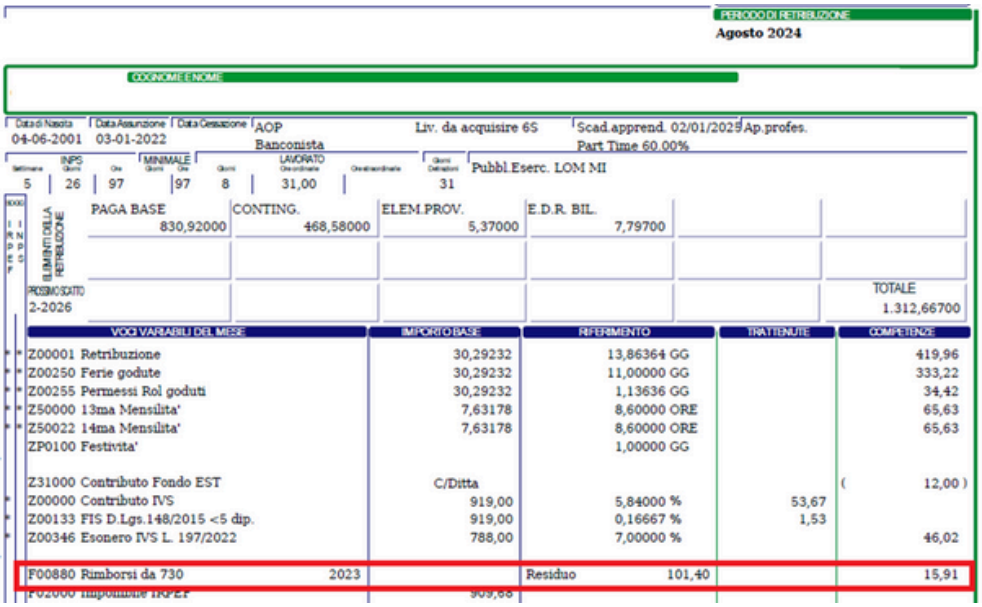

PERIODO DI RETRIBUZIONE: Agosto 2024

COGNOME E NOME

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione				
04-06-2001	03-01-2022		AOP Bancomista	Liv. da acquisire 6S	Scad.apprend. 02/01/2025	Ap.profes.
					Part Time 60.00%	

INPS Giorni	Ore	MINIMALE Giorni	Ore	LAVORATO Ore ordinarie	Ore straordinarie	Giorni Detrazioni	
5	26	97	97	8	31,00	31	Pubbl.Eserc. LOM MI

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	PAGA BASE	CONTING.	ELEM.PROV.	E.D.R. BIL.	
	830,92000	468,58000	5,37000	7,79700	
PROSSIMO SCATTO 2-2026					TOTALE 1.312,66700

VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	RIFERIMENTO		TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001	Retribuzione	30,29232	13,86364	GG		419,96
Z00250	Ferie godute	30,29232	11,00000	GG		333,22
Z00255	Permessi Rol goduti	30,29232	1,13636	GG		34,42
Z50000	13ma Mensilita'	7,63178	8,60000	ORE		65,63
Z50022	14ma Mensilita'	7,63178	8,60000	ORE		65,63
ZP0100	Festivita'		1,00000	GG		
Z31000	Contributo Fondo EST	C/Ditta				(12,00)
Z00000	Contributo IVS	919,00	5,84000	%	53,67	
Z00133	FIS D.Lgs.148/2015 <5 dip.	919,00	0,16667	%	1,53	
Z00346	Esonero IVS L. 197/2022	788,00	7,00000	%		46,02
F00880	Rimborsi da 730 2023		Residuo	101,40		15,91
F02000	Imponibile IRPEF	909,66				

Risultato a debito

Se il risultato del modello 730/4 riporta un risultato a debito, il sostituto d'imposta è tenuto a **trattenere** l'importo sulla prima retribuzione utile.

Se la retribuzione del contribuente **non è sufficiente** a coprire il debito tributario, si genera una situazione di **incapienza** tale per cui l'importo residuo viene trattenuto dalla retribuzione del mese successivo e, se necessario, anche da quelle dei mesi successivi.

In questo caso, sugli importi trattenuti dopo il primo mese si applica un **interesse** dello **0,40% mensile**, che verrà anch'esso trattenuto dalla retribuzione. Se il recupero non è completato entro il 31 dicembre, la parte residua e gli interessi dovranno essere pagati direttamente dal lavoratore entro il **16 gennaio**, previa notifica del sostituto d'imposta.

Il contribuente ha, inoltre, la possibilità di richiedere la **rateizzazione** dell'importo dovuto. In questo caso, il sostituto calcola l'importo delle rate, aggiungendo gli interessi previsti a partire dalla rata successiva al primo mese.

Esempio cedolino debito 730

Il modello 730 del dipendente oggetto di esempio riportava un saldo a debito pari a € 22,00.

Nel mese di luglio, il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare la relativa trattenuta direttamente in busta paga, in qualità di sostituto d'imposta. Anche in questo caso l'importo, in quanto conguaglio fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, non impatta sulle basi imponibili previdenziale e fiscale.

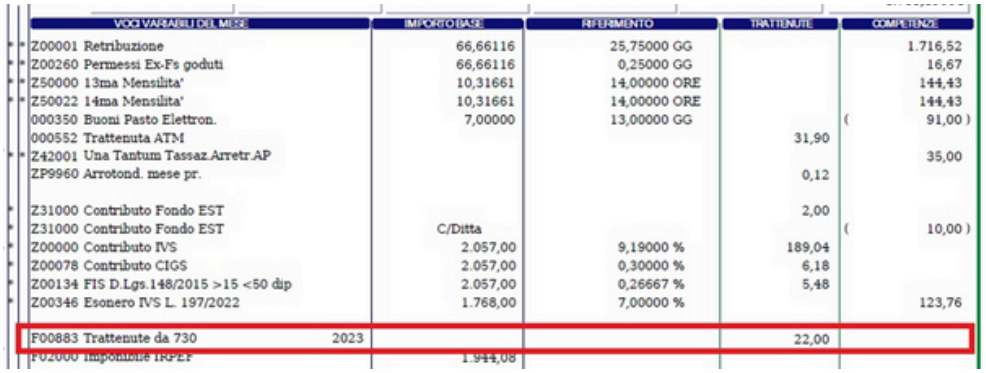

VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	RIFERIMENTO		TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001	Retribuzione	66,66116	25,75000	GG		1.716,52
Z00260	Permessi Ex-Fs goduti	66,66116	0,25000	GG		16,67
Z50000	13ma Mensilita'	10,31661	14,00000	ORE		144,43
Z50022	14ma Mensilita'	10,31661	14,00000	ORE		144,43
000350	Buoni Pasto Elettron.	7,00000	13,00000	GG		(91,00)
000552	Trattenuta ATM				31,90	
Z42001	Una Tantum Tassaz.Arretr.AP					35,00
ZP9960	Arrotond. mese pr.				0,12	
Z31000	Contributo Fondo EST				2,00	
Z31000	Contributo Fondo EST	C/Ditta				(10,00)
Z00000	Contributo IVS	2.057,00	9,19000	%	189,04	
Z00078	Contributo CIGS	2.057,00	0,30000	%	6,18	
Z00134	FIS D.Lgs.148/2015 >15 <50 dip	2.057,00	0,26667	%	5,48	
Z00346	Esonero IVS L. 197/2022	1.768,00	7,00000	%		123,76
F00883	Trattenute da 730 2023				22,00	
F02000	Imponibile IRPEF	1.944,08				

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

E' importante precisare che, in base ai riferimenti normativi vigenti e alle prassi consolidate dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere dovuto, da parte del lavoratore, anche un **acconto**. In particolare l'acconto IRPEF per l'anno 2025 è dovuto qualora l'imposta dichiarata superi la **soglia minima di € 51,65.** Nello specifico l'acconto è dovuto nella **misura del 100%**, salvo diverse disposizioni normative specifiche.

La ripartizione dell'acconto segue il criterio della soglia di 257,52 euro:

- se l'importo è **inferiore** a questa soglia, l'acconto deve essere versato in un'**unica soluzione** entro il mese di novembre;
- se l'importo è **pari** o **superiore**, l'acconto viene suddiviso in **due rate**:
  1. la prima corrisponde al **40%** e viene trattenuta **a partire dal mese di luglio**;
  2. la seconda corrisponde al **60%** e viene trattenuta dalla retribuzione di **novembre**. In caso di insufficienza della retribuzione, il residuo, maggiorato degli interessi previsti per il differimento del pagamento, viene trattenuto dalla retribuzione di dicembre.

Il contribuente ha la facoltà di richiedere la **riduzione della seconda rata di acconto** mediante comunicazione scritta da inviare al sostituto d'imposta entro il **10 ottobre**, assumendosi la responsabilità della richiesta.

MODIFICHE DEL MODELLO 730

Il contribuente che si accorge di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi modello 730 può intervenire a seconda della natura e degli effetti della correzione. Esistono diverse modalità di rettifica, che variano in funzione della tipologia dell'errore e della tempistica con cui viene rilevato.

Rettifica modello 730

Nel caso in cui il contribuente si accorga che **il CAF, il professionista o il sostituto d'imposta** che ha prestato assistenza fiscale abbia **commesso degli errori** nella compilazione del modello 730, è importante che informi del fatto il prima possibile. In questo modo, il soggetto potrà provvedere alla correzione presentando un **modello 730 rettificativo**.

Modello 730 integrativo

Il **modello 730 integrativo** (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) consente al contribuente di correggere **errori presenti nella dichiarazione originaria**, soprattutto nei casi in cui le imprecisioni abbiano comportato un esito fiscale meno favorevole, come ad esempio l'omessa indicazione di oneri deducibili o detraibili, oppure la dichiarazione di redditi più elevati rispetto a quelli effettivi.

Il modello 730 integrativo deve, quindi, essere utilizzato quando si devono correggere errori o omissioni che comportano:

- **un maggior credito per il contribuente;**
- **un minor debito d'imposta;**
- **nessuna variazione sull'imposta dovuta.**

Inoltre, può essere utilizzato anche per correggere esclusivamente i **dati del sostituto d'imposta,** come nel caso in cui siano stati comunicati in modo incompleto o errato. Per rimediare a tali situazioni, è possibile presentare un nuovo modello 730 integrativo entro il 25 ottobre.

Esistono **tre varianti** di 730 integrativo, che si distinguono in base al **tipo di errore** da correggere:

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997

1. con **codice 01**, per correggere **redditi dichiarati in eccesso**, oppure per inserire **oneri** detraibili o deducibili **dimenticati** in precedenza;
2. con **codice 02**, detto anche di tipo "neutro", per correggere soltanto i **riferimenti del sostituto** d'imposta;
3. con codice 03, per correggere **contemporaneamente** sia i **dati del sostituto** d'imposta che i **redditi computati in eccesso o gli oneri detraibili e deducibili**.

In **alternativa**, ovvero quando l'**errore è rilevato dopo il 25 ottobre**, è possibile presentare il **modello Redditi Persone Fisiche**, che consente di ottenere il rimborso del credito spettante o di riportarlo in compensazione nei confronti di altri debiti. Questo modello può essere presentato:

- entro il 15 ottobre come dichiarazione correttiva nei termini;
- entro il termine previsto per la dichiarazione dell'anno successivo come dichiarazione integrativa;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo come dichiarazione integrativa tardiva.

Diverso è il caso in cui le correzioni determinano un esito peggiorativo per il contribuente, cioè un **credito inferiore o un debito maggiore**. In questa circostanza, non è possibile usare il modello 730 integrativo e bisogna, invece, ricorrere al **modello Redditi Persone Fisiche** (ex Unico). Anche in questo caso, il contribuente è tenuto a pagare l'eventuale imposta dovuta, con gli interessi legali maturati giornalmente e le sanzioni in misura ridotta, secondo le regole del ravvedimento operoso. I termini di presentazione rimangono gli stessi:

- entro il 15 ottobre come dichiarazione correttiva nei termini;
- entro la scadenza del modello Redditi dell'anno successivo per l'integrativa ordinaria;
- entro cinque anni per l'integrativa tardiva.

È importante tenere presente che la presentazione di un modello 730 integrativo **non sospende** gli effetti della dichiarazione originaria. Di conseguenza, il datore di lavoro o l'ente pensionistico continuerà ad applicare le trattenute o a effettuare i rimborsi previsti dal primo modello trasmesso, fino a eventuali aggiornamenti successivi.

Tipo di correzione	730 integrativo	Modello Redditi
Maggior credito o minor debito	Entro il 25 ottobre tramite CAF/professionista, se la correzione è a favore del contribuente o neutra	Se i termini sono scaduti o la rettifica comporta un maggior debito o minor credito
Maggior debito o minor credito	Non ammesso	Sempre obbligatorio
Correzione dati del sostituto	Entro il 25 ottobre tramite 730 integrativo	Dopo il 25 ottobre tramite Modello Redditi

Quando si tratta di correggere un 730 relativo ad **anni precedenti**, ci sono due possibilità:

1. presentazione di un **nuovo modello 730 rettificativo**: in questo caso è prevista una sanzione per l'errore legato al visto di conformità, calcolata in percentuale sull'imposta aggiuntiva derivante dalla correzione. L'importo della sanzione può essere ridotto se si ricorre al ravvedimento operoso, come previsto dall'articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, e varia tra il 3,75% e il 5% a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione;
2. **modello Redditi Persone Fisiche integrativo**, riferito all'anno d'imposta interessato. In questo caso il contribuente rinuncia all'assistenza fiscale, ma se provvede al versamento delle somme dovute applicando il ravvedimento operoso, la correzione effettuata con questo modello sana anche gli errori presenti nel 730 originario.

Sommario:

- Modello 730: documenti, compilazione e trasmissione
- Alcune novità 2025
- Modalità di presentazione: ordinaria e precompilata
- Modello 730 congiunto
- Operazioni di conguaglio
- Modifiche del modello 730

Collegamenti:

Art. 78 d.lgs. 413/1991
Artt. da 32 a 35 d.lgs. 241/1997
D.lgs. 413/1991
Art. 53 co. 1 TUIR
Art. 50 TUIR
Art. 55 TUIR
Art. 24-ter TUIR
D.lgs. 175/2014
Art. 13 co. 4 DM 164/99
Circ AdE n. 28/2013
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Art. 13 D. Lgs n. 472/1997